



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. dr.ssa Giovanna Maria Rossi | Presidente rel. |
| 2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano | Consigliere |
| 3. dr.ssa Maristella Agostinacchio | Consigliere |

A seguito di Trattazione Scritta disposta con decreto del 9.11.2020 riunita in camera di consiglio all'udienza del 14.12.2020 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 1819/2018 R.G. lavoro vertente

TRA

MAINO GIUSEPPINA n.q. di erede di Maino Salvatore Gavino , rappresentata e difesa, dall'avv.to Francesco Arrotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pollena Trocchia, al Viale delle Rose n.30

= Appellante

E

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ,in persona del Presidente p.t., anche in nome e per conto della SCCI s.p.a., rappresentato e difeso dall'Avv.Anita Sciandrello con cui è domiciliato in Padova alla Galleria Trieste n.4 – Uff. Legale Prov.INPS = Appellato

spa S.C.C.I. in persona del legale rappr.te p.t.

Appellato non cost.

FATTO E DIRITTO

Avverso la sentenza n.17/2018 del Tribunale di Nola,in funzione di giudice del lavoro, proponeva appello Maino Giuseppina,quale erede di Maino Salvatore Gavino, con atto depositato in data 6.7.2018, deducendo l'erroneità



dell'interpretazione fornita dal Tribunale alla sua azione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi in quanto il difetto di motivazione non integrava un vizio formale del titolo esecutivo con conseguente inapplicabilità dell'art. 617 cpc; ne derivava pertanto, l'ammissibilità dell'opposizione non tardivamente proposta. Evidenziava, poi, che gli atti interruttivi della prescrizione ex adverso prodotti non riguardavano tutto il periodo di cui all'avviso di addebito opposto, ma solo un periodo limitato; si doleva, infine, dell'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c. da parte del primo giudice che, con il suo comportamento, disponendo la acquisizione del verbale di accertamento sulla base del quale era stato emesso l'avviso di addebito, aveva, in realtà, inammissibilmente sopperito a carenze espositive e probatorie da parte dell'INPS. Chiedeva pertanto di riformare la sentenza impugnata e di accogliere la opposizione all'avviso di addebito indicato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Notificato l'appello, si è costituito l'INPS, chiedendo il rigetto del gravame e difendendo la correttezza della impugnata sentenza. La spa .C.C.I. non si è costituita.

All'odierna udienza del 14.12.2020, esaminate le note scritte depositate dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.

Prima di esaminare i motivi di gravame formulati dalle parti, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovvero sia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero sia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in



vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271) (v. Cass. 24.10.2008, n. 25757).

In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell'Inps, anche la S.C.C.I. S.p.A. ai sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell'Inps), in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato "anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 *ter* del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.

Il concessionario del servizio di riscossione, che, nella specie, non è stato citato in giudizio nemmeno in primo grado, deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).

Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 *bis* e 617 c.p.c., ovvero sia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, ovvero gli atti prodromici, dalla notificazione degli stessi.

Ciò posto nel caso di specie, ritiene la Corte, dissentendo dal motivo di gravame sollevato dalla Maino, che il vizio lamentato dall'originario opponente di carenza di motivazione della cartella, integri un vizio formale del titolo esecutivo sicché trova applicazione il citato art. 617 cpc

Ciò in conformità all'orientamento consolidato della S. C. sopra esposto, cui il Collegio presta convinta adesione secondo cui "In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta *indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29,*



comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973. (v. Cass 21080/2015; v anche ; Cass 25208/2010 Cass 2009 n. 25208)

In applicazione di tali principi, nella fattispecie in esame ,poiché è pacifico che la opposizione sia stata depositata il 27.10.2014 e che l'avviso di addebito sia stato notificato il 23.9.2014,deve ritenersi che le eccezioni sollevate dall'appellante in ordine al difetto di motivazione e alla mancanza di elementi idonei alla individuazione della pretesa contributiva, sono da considerarsi inammissibili e tardive in quanto proposte oltre il termine ex art 617 cpc di 20gg dalla notifica del titolo.

L'appello non può nemmeno essere accolto in riferimento alla interruzione della prescrizione,non verificatasi per tutto il periodo, avendo il Tribunale ritenuto la interruzione solo per il periodo fino all'8.12.06. Si duole,infine,la Maino dell'esercizio,da parte del Tribunale di Nola,dei poteri istruttori di cui all'art.421 c.p.c.,a suo dire,posti in essere al fine di sopperire a lacune allegatorie e probatorie.

Nemmeno tale doglianza coglie nel segno. Innanzitutto,la appellante non censura quanto dal primo giudice dedotto a sostegno della sua decisione di esercitare i poteri di cui all'art.421 c.p.c. e non esamina affatto ciò che è stato detto nella prima sentenza proprio a dimostrazione del fatto che non vi era stata nessuna sostituzione alla parte, ma solo un mero riempimento delle "lacune probatorie di un accertamento che,pur se incompleto,presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza "(pag.7 sentenza di primo grado,penultimo cpv.). E ciò ha valenza assorbente.

In ogni caso,va detto che il Collegio condivide pienamente la motivazione addotta dal Tribunale,confermata,del resto,anche dalla più recente giurisprudenza della S.C. che riconosce legittimo l'esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro,allorquando essi "siano diretti alla ricerca della c.d. verità materiale cui,peraltro,è finalizzato,in genere,il rito del lavoro che,per inclinazione,è teso a garantire una *tutela differenziata* in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento"(Cass. S.L. ordin.N.14081/2020).

Stante la acquisizione del verbale di accertamento,da cui si rileva la sussistenza dei requisiti,in capo al dante causa della Maino,dei requisiti per l'iscrizione previdenziale come imprenditore agricolo (in particolare,emergenti dalle stesse dichiarazioni del Maino e della moglie) e la mancanza di prova contraria alle risultanze del verbale da parte della appellante,che si è limitata a richiedere una prova testimoniale i cui capitoli sono stati ritenuti generici ed irrilevanti dal primo giudice,con affermazione non attinta da alcuna censura,deve affermarsi la correttezza della sentenza e procedersi alla sua conferma.



E' opportuno ricordare,infatti, che i verbali ispettivi fanno piena prova dei soli fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice; tuttavia tale materiale può anche essere considerato prova sufficiente, in considerazione del suo specifico contenuto probatorio e per il concorso di altri elementi (cfr. Cass. sez. lav. 6/6/2008 n. 15073).

In particolare “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. ((cfr. Cass.Civ., n. 17355/09;. C. Cass. sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014) .

L'appello,pertanto,non merita accoglimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno quantificate ex DM n.55/2014 in relazione allo scaglione di riferimento,nella misura minima,non essendo state trattate questioni particolarmente problematiche.
Va,infine, dichiarata ex art.13, comma 1 quater, dpr 115/02 (come introdotto dalla L.228/12) la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di c.u. pari a quello dovuto per l'atto di appello.

P.Q.M.

La Corte così provvede:rigetta l'appello;compensa integralmente le spese del grado;dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012. Così deciso in Napoli il 14.12.2020

Il Presidente

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16, comma 9 octies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. modif., introdotto dall'art. 19, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modif. dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - in vigore dal 21 agosto 2015-, e sottoscritto con firma digitale dall' ante scritto magistrato in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto



legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.

